



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gilda Del Borrello, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.10.17, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] SPA, [REDACTED] SRL,
[REDACTED] SRL, CONSORZIO [REDACTED]
[REDACTED] SP, [REDACTED] SPA, tutti rappresentati e difesi
dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. [REDACTED]

attori

contro

[REDACTED] SRL CON SOCIO UNICO IN CORCORDATO
PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall'avv. GARUTI FABRIZIO,
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GARUTI FABRIZIO

convenuta

Le società attrici hanno citato in giudizio la società convenuta allegando:

- che in data 16 gennaio 2014 avevano formulato nei confronti della società convenuta una proposta irrevocabile di acquisto della partecipazione detenuta da quest'ultima presso la [REDACTED] Scarl e del credito per finanziamenti infruttiferi detenuto dalla stessa [REDACTED] Scarl al prezzo, rispettivamente di €



77.500,00 ed € 472.500,00, così per complessivi € 550.000,00, da corrispondersi nella misura di due quinti entro quindici mesi dall'accettazione della proposta e dei restanti tre quinti entro e non oltre ventisette mesi dalla medesima data;

- che, successivamente al perfezionamento del Contratto, si era verificato il depauperamento del valore della partecipazione di [REDACTED] con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale originario;
- che le attrici, con comunicazione del 16 giugno 2015, avevano comunicato alla convenuta il venir meno del presupposto fondante l'impegno di acquisto, posto che l'alea contrattuale assunta con la proposta del gennaio 2014 non poteva contemplare il significativo ed imprevedibile deterioramento delle prospettive di consistenza patrimoniale e continuità aziendale della [REDACTED];
- che la convenuta – dopo aver diffidato le attrici alla formalizzazione della cessione definitiva della prima tranche della partecipazione e del credito - aveva citato in giudizio [REDACTED] Srl avanti al Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia di imprese - al fine di ottenere la condanna all'adempimento del contratto ex art. 2932 c.c.

Le attrici hanno dunque formulato le seguenti conclusioni: *“vaglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento assunta da [REDACTED] Spa, [REDACTED] Spa, [REDACTED] Srl, [REDACTED] Srl e Consorzio [REDACTED] Spa nei confronti di [REDACTED] Srl con socio unico in C.P. è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.. Con vittoria di spese di lite”.*

La [REDACTED] s.r.l. si è costituita in giudizio eccependo:

- l'incompetenza per materia del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lett. b) del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168 (così come recentemente novellato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27) secondo cui alle Sezioni Specializzate in materia di impresa spetta la competenza *ratione materiae* per le cause *«relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti»*, come quella di specie avente quale *petitum* immediato la risoluzione di un contratto il cui oggetto riguarda la cessione di quote societarie;
- nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

La convenuta ha dunque formulato le seguenti conclusioni: *“ogni contraria*



istanza eccezione e deduzione disattesa; previa ogni declaratoria del caso e di legge; in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; in subordine nel merito, respingersi tutte le domande dalle attrici perché non provate e comunque destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto; in ogni caso, condannarsi le attrici ai sensi dell'art.96 cpc a risarcire alla convenuta [REDACTED] i danni subiti, da liquidarsi anche equitativamente, per i motivi meglio esposti in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari della presente causa”.

All'udienza del 5 ottobre 2017, in relazione alla questione di competenza, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.

La parte attrice ha chiesto: *“contrariis reiectis, che il Tribunale di Modena Voglia dichiararsi competente a decidere il presente giudizio e, per l'effetto, Voglia rimettere la causa sul ruolo, concedendo le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.. e, all'esito delle stesse, Voglia accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione”.*

La parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.

Il Giudice ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

La suddetta controversia rientra nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Bologna.

Occorre rammentare che, per effetto dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, è stata ampliata la competenza delle sezioni specializzate denominate “Tribunali delle Imprese”, introdotte con il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

Le suddette sezioni specializzate sono attualmente competenti a trattare determinati tipi di controversie riguardanti vari modelli societari, ivi comprese le società responsabilità limitata.

Con riferimento a tali tipologie societarie, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti attinenti: *<<al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti>>*.

L'ampiezza della formula normativa ha sollevato problemi interpretativi in merito alla tipologia di controversie concernenti il “trasferimento delle partecipazioni sociali” e attratte nell'alveo della competenza delle sezioni



specializzate.

La Suprema Corte ha recentemente affermato che: *“in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”* (Cass. ord. n. 8738 del 04/04/2017).

Alla luce di tale principio, appare maggiormente aderente al dettato di legge adottare un’eggesi estensiva, volta a ricomprendere nella suddetta categoria ogni *res litigiosa* connessa al sinallagma genetico e funzionale di un contratto – preliminare o definitivo – avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o di diritti ad essa connessi.

Peraltro, è pressoché pacifico che il contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di una quota di società appartenga alla competenza della sezione specializzata del Tribunale delle imprese (cfr. Trib. Milano 25 novembre 2013: *“un ricorso ex art. 702 c.p.c. avente ad oggetto un impegno della resistente ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, corredato da un impegno ad eseguire i finanziamenti “da parte dei soci” deve ritenersi di competenza del tribunale delle imprese”*).

La fattispecie in esame rispecchia chiaramente tutte le caratteristiche della tipologia di controversia oggetto della competenza per materia del Tribunale delle Imprese, riguardando la dedotta onerosità sopravvenuta del contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento delle quota sociale della convenuta presso la [REDACTED] scarl e un credito della stessa [REDACTED] scarl.

Dunque, la domanda, come correttamente eccepito da parte resistente, avrebbe dovuto essere promossa dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna.

Non appare poi dirimente che il contratto preliminare per cui è causa rechi una clausola negoziale di elezione del foro esclusivo in favore del Tribunale di Modena.

Sebbene la questione abbia costituito oggetto di contrastanti pronunciamenti della giurisprudenza, si conviene con l’orientamento, avallato anche dalla Suprema Corte, secondo cui il rapporto tra sezione Specializzata in materia di impresa e sezioni ordinarie dello stesso ufficio, al pari di ciò che avviene nel rapporto tra dette sezioni ed altri Tribunali, integra una questione involgente la “competenza” (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, sia pur recentemente



disatteso da Cass. Civ. sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7227 e 7228).

Trattandosi di una competenza per materia in senso tecnico, la stessa non appare derogabile per volontà delle parti, con conseguente inapplicabilità della citata clausola contrattuale devolutiva di ogni controversa alla cognizione del Tribunale di Modena.

Dunque, la causa in esame avrebbe dovuto essere radicata dinnanzi al Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di imprese, così come correttamente avvenuto in relazione alle altre due controversie che l'odierna convenuta ha promosso innanzi al suddetto Tribunale per ottenere una pronuncia *ex art. 2932 c.c.* con riferimento al medesimo contratto preliminare di cui l'odierna attrice chiede la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2007) e, per quanto la decisione sulla competenza debba oggi essere pronunciata con ordinanza, la stessa richiede pronuncia sulle spese in quanto appare conclusiva di una fase del giudizio, così come lo era in precedenza la sentenza dichiarativa della incompetenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 2001, n. 10911).

Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, posto che la questione relativa alla competenza del Tribunale delle imprese è ampiamente dibattuta ed è oggetto di posizioni contrastanti nella stessa giurisprudenza di legittimità.

Per le stesse ragioni non appaiono sussistere gli estremi per una condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo prova del dolo o della colpa grave a fronte di un quadro normativo e giurisprudenziale che si presta a diverse interpretazioni.

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Modena, in favore del Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di imprese;

assegna a parte attrice il termine di tre mesi dalla data odierna, a norma dell'art. 50 c.p.c., per la riassunzione del giudizio;

compensa integralmente le spese.

Così deciso in Modena il 5 ottobre 2017.



IL GIUDICE
Dott.ssa Gilda Del Borrello

IL CASO.it

